

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA E DIRITTO CIVILE

OMISSIS

Art. 9

(Ricerca di beni da pignorare)

1. Dopo l'articolo 17 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 17-bis

(Ricerca di beni da pignorare)

1. A seguito dell'autorizzata estrazione del mandato esecutivo e su istanza del creditore, qualora il debitore non provveda a corrispondere quanto dovuto nel termine assegnato, il Commissario della Legge autorizza la ricerca dei beni da pignorare ai sensi del presente articolo.

2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, il creditore, anche per il tramite del proprio difensore, può chiedere una visura della situazione economico-patrimoniale del debitore al Servizio di Esattoria della Banca Centrale che dovrà almeno contenere le informazioni di seguito elencate. La richiesta al Servizio Esattoria avverrà attraverso la consegna del decreto del Commissario della Legge dal quale si evincano il nome e il cognome del debitore, codice ISS e COE allo stesso riferiti:

- a) l'esistenza di pensioni;
- b) i beni immobili di proprietà;
- c) i beni mobili registrati di proprietà;
- d) quote societarie intestate, titolarità di ditte individuali, incarichi amministrativi ricoperti in imprese e società sammarinesi;
- e) esistenza di rapporti di lavoro subordinato.

3. Il Servizio Esattoria consegna al creditore un documento dal quale si evincano i risultati della visura eseguita. La fornitura del servizio da parte del Servizio Esattoria avverrà previo pagamento delle spese per il servizio che saranno definite e aggiornate dalla Banca Centrale e pubblicate sul sito web della stessa.

4. Una volta intervenuto il deposito in atti della visura, su istanza del creditore e conseguente autorizzazione del Commissario della Legge, l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento dei beni o crediti indicati dal creditore medesimo, nel rispetto dei criteri generali vigenti.

5. A seguito di verbale negativo per mancato rinvenimento di uno o più beni, su istanza del creditore, il Commissario della Legge intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trovano gli stessi e di collaborare per l'esecuzione dell'incombente, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione sono punite a norma dell'articolo 384 del Codice Penale.

6. Qualora l'accesso abbia consentito di individuare crediti del debitore o beni di proprietà di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio al debitore e al terzo l'accertamento, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, nonché l'intimazione al terzo di non disporre dei beni o delle somme dovute. L'accertamento di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, con i soli dati necessari.”.

OMISSIS

Art. 11

(Limiti di pignorabilità)

1. Il primo comma dell'articolo 66 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è così modificato:

“Le pensioni e l'indennità spettanti a norma della presente legge non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili oltre il quinto. Gli atti di disposizione, i sequestri e i pignoramenti relativi agli emolumenti di cui sopra non possono in ogni caso pregiudicarne il percepimento in misura complessivamente pari al doppio del valore della pensione sociale. L'Istituto di Sicurezza Sociale attesta l'ammontare della quota disponibile delle pensioni e delle indennità ai fini di cui sopra.”.

Art. 12

(Vendita dei beni sottoposti ad esecuzione forzata)

1. Il Giudice può delegare le vendite all'asta al Servizio di Esattoria secondo le modalità indicate dalla legge e dalle normative secondarie vigenti che disciplinano la vendita nell'ambito della riscossione coattiva da parte del Servizio medesimo. Le modalità di presa in carico dei beni, i tempi entro i quali dovranno essere esperiti i tentativi di vendita, la possibilità di subdelegare a terzi la vendita, la remunerazione del servizio svolto e ogni altro elemento utile saranno definiti in un addendum alla convenzione del Servizio di Esattoria di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche, sottoscritto tra il Tribunale e il gestore del Servizio di Esattoria entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il nono comma dell'articolo 26 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche è così modificato:

“Qualora i beni pignorati siano di valore non superiore ad euro 50.000,00, il Giudice può, sentita la parte escussa, disporre direttamente l'assegnazione dei beni al creditore, senza l'obbligo di previo esperimento di procedure di vendita dei beni medesimi.”.

3. Dopo il nono comma dell'articolo 26 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi:

“9 bis. Nelle procedure esecutive e nelle procedure di distractio, il creditore procedente e i soggetti legittimamente intervenuti possono chiedere in via diretta l'assegnazione a proprio favore o a favore di società controllata del bene pignorato o soggetto a distrazione ipotecaria qualora il primo tentativo di vendita vada deserto. L'istanza di assegnazione va presentata dal creditore unitamente all'istanza di vendita e verrà resa nota ai terzi con la pubblicazione della stessa nei bandi di vendita. In ogni caso il termine massimo di deposito dell'istanza è di dieci giorni antecedenti alla vendita e va comunque resa nota ai terzi con la pubblicazione ad valvas.

9 ter. L'istanza di assegnazione deve contenere:

- (i) l'indicazione dei titoli esecutivi e/o dei crediti ipotecari in relazione ai quali essa viene formulata;
- (ii) l'indicazione del valore di assegnazione e, segnatamente, l'offerta di pagamento di un prezzo di assegnazione che deve essere, al contempo:
 - a) non inferiore al valore dei crediti aventi diritto di prelazione rispetto a quelli dell'offerente di cui al precedente punto (i) e che facciano capo a soggetti intervenuti nella procedura;
 - b) non inferiore al valore di stima stabilito dal perito;
- (iii) se nella procedura esecutiva non risulti intervenuto alcuno dei creditori titolari di iscrizioni o trascrizione sull'immobile né altri creditori oltre al procedente, l'indicazione del valore di assegnazione consistente nell'offerta di pagamento di un conguaglio in denaro pari alla eventuale positiva differenza tra il valore di stima dell'immobile ed il valore dei suoi crediti come indicati al precedente punto (i).

9 *quater*. All'udienza fissata per la vendita, il Commissario della Legge, verificata la mancanza di valide offerte, provvede sulle istanze di assegnazione. In ipotesi di pluralità di istanze, il Commissario della Legge privilegia l'istanza di assegnazione depositata con riferimento al maggior valore di assegnazione o, a parità di tale valore, al credito assistito dal privilegio di grado poziore o, in mancanza, l'istanza depositata in data anteriore.

9 *quinquies*. Alla stessa udienza fissata per la vendita, il Commissario della Legge, ove occorra, fissa il termine entro il quale, a pena di decadenza, l'istante deve versare, a seconda dei casi, il prezzo o il conguaglio e dispone il trasferimento del bene ad avvenuto versamento del prezzo o del conguaglio e la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti, delle iscrizioni ipotecarie e di ogni altro privilegio.

9 *sexies*. La somma incassata con la procedura di vendita o a seguito dell'assegnazione sarà depositata su apposito conto corrente intestato alla Cancelleria e sarà utilizzata per il pagamento dei privilegi, iscrizioni e per altri gravami pendenti sul bene per i quali non sussistevano inadempimenti rispetto alle rispettive obbligazioni garantite, per la parte residua di ciascun credito, tale somma sarà sottoposta a vincolo giudiziario fino alla scadenza del rispettivo credito. Spirato quest'ultimo termine, a seguito del deposito di idonea attestazione del creditore e del debitore circa l'adempimento o meno dell'obbligazione garantita, il Commissario della Legge dispone il completamento della ripartizione su tale somma residua.

9 *septies*. Nel caso in cui il valore di stima sia superiore ai crediti intervenuti nella procedura, il Commissario della Legge dispone che la differenza sia corrisposta al debitore. Sia la vendita che l'assegnazione producono effetti purgativi di ogni gravame o privilegio o iscrizione pregiudizievole inerenti il bene stesso.

OMISSIS

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.